

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4430**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore NOVI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2000**

—————

Abolizione del credito di imposta  
per nuove iniziative produttive

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 3, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato l'articolo 2, commi da 210 a 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 concedevano un credito di imposta IRPEF ai giovani di età inferiore a trentadue anni che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, avviavano una attività produttiva cioè attivavano una partita IVA.

Il credito di imposta era pari al 50 per cento dell'IRPEF e dell'IRAP, derivante dall'attività di impresa o di arte e professione, con una limitazione massima di lire 5 milioni (per ciascuna imposta) e circoscritta ai primi tre anni di attività (cinque per le attività ubicate nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, che in pratica significa l'Italia meridionale).

Con l'abolizione di tale disposizione appare evidente che un soggetto che intraprende una iniziativa produttiva a partire dal 1° gennaio 1999 non ha più diritto al credito di imposta.

Meno evidente è la sorte del credito di imposta triennale, o quinquennale, di coloro che, in presenza dei requisiti richiesti, hanno avviato una iniziativa produttiva nel 1997 o 1998. Tale credito di imposta si evidenzia nelle dichiarazioni relative all'anno 1998 (UNICO 99) attraverso appositi campi predefiniti:

a) al rigo RN 17 del modello UNICO persone fisiche;

b) nel quadro RE del modello UNICO persone fisiche, c'è una casella che va barrata per indicare il diritto ad usufruire di tale agevolazione;

c) nei quadri IRAP, nel prospetto di determinazione delle imposte, alla penultima colonna c'è un campo nel quale si indicano delle detrazioni di imposta, tra cui anche quella oggetto della presente trattazione.

Nelle istruzioni ministeriali del modello UNICO 99 persone fisiche alla pagina 45, all'inizio dell'ultima sezione, si legge *sic et simpliciter* che tale credito non può più essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 1999.

Il beneficio fu concesso a partire dal 1997 per un periodo di tre o cinque anni e posto che le leggi fiscali non sono retroattive, l'abolizione di tale beneficio può colpire solo le iniziative intraprese a partire dal 1° gennaio 1999, ma non può abolire retroattivamente il beneficio concesso per legge a partire dal 1997 o dal 1998, la cui durata era stabilita dalla legge stessa. In particolare una persona fisica che abbia intrapreso una attività in Italia meridionale (aprendo una partita IVA per esempio il 25 novembre 1998) ha acquisito il diritto ad usufruire di tale agevolazione sino al periodo di imposta 2003.

Si ritiene preoccupante la semplicistica affermazione contenuta nelle istruzioni ministeriali, e sembra opportuno sottoporre tale questione all'attenzione del Ministero delle finanze, al più presto possibile, in quanto, nell'interesse di un gran numero di giovani contribuenti e di giovani professionisti, commercialisti e non, tale questione deve essere chiarita prima che vengano approvati i modelli delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1999. Difatti, se il Ministero delle finanze dovesse condividere quanto scritto alla pagina 45 delle istruzioni del modello base

UNICO persone fisiche, potrebbero essere soppressi i campi per la indicazione di tale credito nei modelli di dichiarazione del prossimo anno, creando di fatto la impossibilità per molti contribuenti di usufruire di un di-

ritto acquisito senza dovere commettere violazioni formali nella prossima dichiarazione dei redditi, che porteranno ad inevitabili contenziosi (a mio avviso certamente vincenti) con l'amministrazione finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art.1.

1. Per le iniziative produttive intraprese in Italia a decorrere dal 1° giugno 2000 è riconosciuto un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete, per l'anno di inizio attività e per i cinque successivi.

## Art. 2.

1. Il credito di cui all'articolo 1 non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 6.000.000.

2. Il limite di lire 6.000.000 è riferito a ciascuna delle imposte.

## Art. 3.

1. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano per l'anno di inizio attività e per i sette successivi.

## Art. 4.

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 si applicano ai soggetti che:

a) avendo età inferiore a 35 anni presentano per la prima volta la dichiarazione

di inizio attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) sono portatori di *handicap*, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione e produzione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi per il recupero, la riqualificazione o il restauro dei centri storici;

f) iniziano un'attività per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.

#### Art. 5.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizione che almeno la metà dei partecipanti abbiano i requisiti indicati all'articolo 4.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 il credito di imposta di cui all'articolo 2 è elevato a lire 12.000.000.

3. L'importo non utilizzato dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle impo-

ste sui redditi, approvato col citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, è attribuito, in misura non eccedente lire 6.000.000, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili.

4. Per le aziende coniugali il credito è attribuito in misura uguale a ciascuno dei due coniugi.

#### Art. 6.

1. Per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il credito di imposta di cui all'articolo 1 è riferito all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive, con una limitazione massima elevata a lire 24.000.000, riferito a ciascuna imposta.

#### Art. 7.

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con altre agevolazioni di carattere fiscale.

#### Art. 8.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono attuate a valere sulle risorse finanziarie generate dalla lotta all'evasione fiscale.



